DOMANDE DI ESAME

|  |
| --- |
| 1. Affidamento condiviso   Per quanto riguarda l’ambito di applicazione, l’affidamento condiviso si applica a tutte le situazioni in cui vi sono genitori non più uniti da un vincolo di convivenza, anche in caso di cessazione di convivenza in una coppia non unita in matrimonio. Per quanto riguarda invece l’interesse del tutelato, il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cultura, educazione e l’istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. L’affidamento congiunto rappresenta quindi un principio di carattere generale, ciò nonostante è ancora previsto in alternativa il sistema dell’affidamento monogenitoriale. In quest’ultimo caso il giudice deve valutare sempre la conformità all’interesse del minore. Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori quando ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore. Può essere disposto l’affidamento congiunto quando vengano meno quelle condizioni che lo avevano precluso. |
| 1. Annullabilità del contratto con particolare riferimento alla violenza.   L’annullabilità del contratto è regolata dagli articoli 1425-1446. Il contratto è annullabile quando: - Quando manca un presupposto di validità attinente al volere(capacità) o alla persona del soggetto o dei soggetti. - Quando un elemento essenziale c’è ma è viziato (errore, violenza,dolo) - In tutti gli altri casi stabiliti dalla legge.  Il contratto è annullabile se il soggetto è legalmente incapace a contrattare, salvo che il minore abbia occultato il suo stato di minore età. La violenza, consiste nella minaccia di un male ingiusto, che deve essere di natura tale da fare impressionare e temere di esporre sé o i suoi beni ad un male ingiusto e notevole. Essa è causa di annullamento anche se esercitata da un terzo. Il giudice dovrà, per accertare la violenza, tenere in considerazione gli elementi di natura soggettiva, quali l’età, il sesso o la condizione della persona (art.1435). La violenza, come annullamento di contratto, vale anche se il male minacciato riguarda il coniuge, il discendente o l’ascendente del contraente. L’annullabilità al contrario della nullità è prevista dall’ordinamento a tutela del singolo contraente. Ne discende che la sentenza di annullamento non è dichiarativa ma costitutiva, operando retroattivamente. |
| 1. Capacità di agire e capicità giuridica   L’articolo 1 del codice civile stabilisce che la capacità giuridica si acquista al momento della nascita. Essa rappresenta l’essere soggetti di diritto. Il nostro ordinamento riconosce anche un’attribuzione retroattiva ad alcuni aspetti riguardanti la soggettività del nascituro che li acquisisce già dal concepimento (esempio il diritto a succedere). La capacità di agire è l’idoneità a compiere validamente atti giuridici che consentono al soggetto di acquistare diritti o di assumere e adempiere ad obblighi. Essa la si acquista con la maggiore età. Gli atti posti in essere da un minorenne, a meno che non abbia attraverso raggiri occultato la sua minore età, sono di regola annullabili. Le eccezioni all’incapacità legale di un minorenne sono rappresentate ad esempio dalla possibilità per il minore di contrarre matrimonio, o di stipulare contratti di lavoro. Infine possiamo definire il “minore emancipato” come colui che abbia compiuto 16 anni e sia stato ammesso dal tribunale a contrarre matrimonio. Assume la capacità di compiere da solo gli atti che non eccedono l’ordinaria amministrazione; diversamente per quelli che riguardano la straordinaria amministrazione è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare. |
| 1. Capacità di agire e limitazioni   Per poter provvedere ai propri interessi e quindi a compiere atti capaci di incidere dal punto di vista personale e patrimoniale è necessario il raggiungimento della piena maturità. Con la capacità di agire si intente l’attitudine a compiere atti giuridici e nel nostro ordinamento si acquista per la generalità degli atti al 18esimo anno di età.  E’ da notare come l’atto compiuto da una persona che manca di capacità di agire è comunque giuridicamente rilevante ed efficace, in quanto l’atto non è nullo ma annullabile. Le limitazioni sono da ritrovarsi nella “incapacità legale” che racchiude l’interdizione (legale o giudiziale), l’inabilitazione o la minore età. Ogni qualvolta il soggetto sia incapace legalemnte gli atti da lui compiuti sono invalidati a prescindere dal ricorrente accertamente della incapacità di intendere e di volere. Per quanto riguarda la “minore età” la posizione del minore è quella stabilita dall’art.316 cc, ovvero “il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino alla maggiore età o alla emancipazione.” L’interdizione Giudiziale è accertata dal giudice con sentenza e comporta la perdita della capacità totale (non può fare testamento, sposarsi o riconoscere figli). Il presupposto per tale interdizione è l’infermità di mente abituale, tale da rendere l’infermo incapace di provvedere ai propri interessi. L’attività giuridica è svolta per suo conto da un tutore, la cui attività di amministrazione e rappresentanza si svolge sotto il controllo del giudice tutelare. L’interdizione legale, è comminata dall’ordinamento come pena accessoria a chi è condannato all’ergastolo o a pene non inferiori a cinque anni. La misura risulta essere punitiva e non protettiva. Non riguarda atti personali o famigliari, a tal fine l’interdetto potrà sposarsi, riconoscere figli e fare testamento.  Il presupposto per l’inabilitazione è, diversamente dall’interdizione giudiziale, l’infermità di mente non così grave da richiedere una interdizione, oppure l’uso di sostanze stupefacenti o alcoliche, la cecità e sordomutismo. L’inabilitato può compiere gli atti di ordinaria amministrazione e gli atti personali. Per quelli di straordinaria amministrazione l’inabilitato è assistino da un curatore che deve dare il suo assenso. Vi è infine l’incapacità naturale di agire, quando, sebbene il soggetto è ritenuto legalmente capace di agire, per diversi motivi (malattia, droga, etc) il soggetto è dichiarato incapace di intendere e di volere anche in modo transitorio. |
| 1. Compravendita, vizi ed evizione   L’evizione è la pretesa di tezi sul bene oggetto del contratto che “disturbano” il compratore nel godimento del bene. Esiste “l’evizione totale” che allude alla situazione del compratore che sia rimasto socombente nel giudizio instaurato contro di lui da un terzo che pretende di essere il proprietario del bene e che riesce a far condannare il compratore a consegnargli la cosa. Se il compratore subisce l'evizione ha diritto di pretendere dal venditore la restituzione del prezzo e delle spese subite ed ha altresì diritto al risarcimento dei danni se ignorava l’altrui possesso della cosa. Nel caso in cui vi fosse evizione parziale, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto e la restituzione del prezzo se la parte per cui ha subito l’evizione era essenziale (cioè se senza quella parte non avrebbe acquistato il bene). I vizi di una cosa sono le imperfezioni o le alterazioni del bene, dovute alla sua produzione o alla sua conservazione. Il venditore è tenuto alla garanzia quando i vizi siano tali o da rendere il bene inidoneo all’uso a cui è destinato, o da diminuire in modo apprezzabile il valore. La garanzia non è dovuta se al momento del contratto il venditore, trattandosi di vendita di cosa specifica, conosceva i vizi della cosa. Il contratto può essere risolto nel caso in cui la cosa sia affetta da vizi, non conosciuti dal compratore al momento dell’acquisto; il compratore ha la facoltà di richiedere una riduzione del prezzo, salvo il risarcimento del danno, a meno che il venditore non provi di non essere a conoscenza dei vizi al momento della vendita.  il compratore ha l'onere di denunciare l'esistenza dei vizi entro 8 gg. Il contratto può essere risolto anche nel caso in cui la cosa risulti non idonea all’uso o se la cosa non abbia le qualità promesse. |